



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 26/11/2013

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Gestione

Art. 3 - Utenti

Art. 4 - Tariffe

Art. 5 - Contabilizzazione e versamento dei proventi

Art. 6 – Disposizioni finali

Art. 7 - Entrata in vigore

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di pesa pubblica presso gli appositi impianti presenti nel territorio del Comune.

2. Detto servizio è attuato nell'ambito delle competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

## Art. 2 - Gestione

1. Il servizio di pesa pubblica è assicurato dal Comune di Granozzo con Monticello che vi provvede tramite gestione diretta, con personale dipendente e attrezzature proprie.

2. In particolare, ogni pesa pubblica è dotata di un apparecchio pesatore elettronico che viene messo in condizioni di operare per mezzo dell'utilizzo di appositi ausili (gettoni, schede, tessere, ecc.) acquistabili presso la Tesoreria dell'Ente, direttamente presso il municipio o nelle sedi operative del Comune ovvero in altri punti vendita individuati dall'Amministrazione.

3. Il medesimo servizio potrà anche essere svolto tramite affidamento di tutta o parte della gestione a terzi soggetti esterni all'Ente nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici dei lavori e dei servizi.

4. La gestione ed il funzionamento del servizio secondo le modalità previste dal presente regolamento compete:

a) per la parte riguardante gli aspetti tecnici e manutentivi, al corrispondente servizio tecnico-manutentivo presente in ambito comunale;

b) per la parte riguardante gli aspetti tariffari e contabili, al servizio tributario presente nello stesso ambito comunale.

## Art. 3 - Utenti

1. Possono usufruire del servizio di pesa pubblica tutti i soggetti che vi abbiano interesse, indipendentemente dal fatto che risiedano o svolgano la loro attività nel Comune di Granozzo con Monticello.

2. In tutti i casi in cui gli usufruttori del servizio coincidano con soggetti legati all'Ente da un obbligo contrattuale che impone loro l'effettuazione di pesature a riscontro dell'esatto adempimento dell'obbligo contrattuale stesso, gli ausili di cui al precedente art. 2, comma 2, sono forniti gratuitamente. Di tale evenienza se ne dovrà curare annotazione nel registro di cui al successivo art. 5, comma 1.

## Art. 4 - Tariffe

1. Il costo degli ausili di cui al precedente art. 2, comma 2, è stabilito annualmente dalla Giunta comunale sulla base di appositi scaglioni di pesata dallo stesso Organo predeterminati, nonché tenuto conto dei principi e criteri che seguono.

2. La percentuale di copertura del costo del servizio non potrà essere inferiore a quella stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.

3. La tariffa può essere rideterminata in corso d'anno per l'adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge, nonché per l'adeguamento alla percentuale di copertura del costo di gestione fissata dalla Giunta comunale, prima dell'approvazione del bilancio annuale di previsione da parte del Consiglio comunale.

#### Art. 5 - Contabilizzazione e versamento dei proventi

1. Per la contabilizzazione dei proventi è istituito apposito registro cartaceo o informatizzato in cui annotare il carico e lo scarico degli ausili di cui all'art. 2, comma 2, nonché - per gli acquisti effettuati nel Comune o nelle sedi operative - annotare, in ordine cronologico, il numero degli ausili venduti a ciascun utente, le generalità di quest'ultimo e l'importo riscosso. Il medesimo registro dovrà pure contemplare le annotazioni di cui all'art. 3, comma 2.

2. All'occorrenza, per le vendite da effettuarsi nel Comune o nelle sedi operative, possono istituirsi altrettanti registri in cui eseguire le annotazioni previste dal comma 1.

3. Il versamento in tesoreria di quanto riscosso è effettuato, con cadenza almeno trimestrale, sulla base delle risultanze dei registri di cui ai commi precedenti.

4. Su richiesta dell'utilizzatore il Comune emetterà apposita fattura per i corrispettivi acquisiti.

#### Art. 6 - Disposizioni finali

1. E' vietato agli utenti di manomettere l'impianto o comunque apportare modifiche all'impianto esistente.

2. Le interruzioni di corrente dipendenti dalla mancata erogazione di energia da parte del soggetto fornitore, ovvero dipendenti da guasti o danni causati da forza maggiore, non determinano responsabilità per l'Ente e gli utenti non possono vantare danni o pretese di sorta.

3. In caso di malfunzionamento dell'impianto che abbia comportato un esito negativo delle operazioni di pesatura nonostante l'avvenuto pagamento, potrà essere, su richiesta, rimborsato il costo sostenuto tramite compensazione con il controvalore delle schede/tessere successivamente acquistate.

#### Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.